

MILANO – 11 maggio

Al termine del confronto televisivo negli studi di Sky TG24, **Letizia Moratti ha mentito**, rivolgendo un'accusa infamante a Giuliano Pisapia. Lo ha accusato di essere responsabile di un furto, citando una sentenza di primo grado (peraltro relativa al solo "concorso morale") e omettendo la sentenza definitiva passata in giudicato che scagiona Pisapia da quell'accusa e nega ogni responsabilità a suo carico, assolvendolo con formula piena. Si tratta di un agguato mediatico, un'azione **di killeraggio progettata a tavolino**: disponendo del vantaggio dell'ultimo turno di risposta al confronto, Letizia Moratti ha sparato una menzogna sapendo che Pisapia non aveva la possibilità di replicare.

In conseguenza alla vera e propria aggressione di un sindaco che dopo 5 anni di fallimenti è evidentemente disperata, Giuliano Pisapia ha dato mandato di querelare Letizia Moratti per diffamazione aggravata.

Le pagine che seguono sono, rispettivamente: il dispositivo della sentenza del primo processo in Corte d'Assise; le motivazioni di assoluzione con le quali la III Corte d'Assise d'Appello di Milano presieduta dal dott. Luigi Maria Guicciardi nel procedimento n.76 del 1985 ha assolto Giuliano Pisapia per non aver commesso il fatto. La sentenza recita alle pagine 1562 e 1563: "In conclusione non vi è prova – né vi sono apprezzabili indizi – di una partecipazione del Pisapia, sia pure solo sotto il profilo di un concorso morale, al fatto per il quale è stata elevata a suo carico l'imputazione di furto, **dalla quale l'appellante va pertanto assolto per non aver commesso il fatto**".

Tale sentenza di assoluzione con formula piena è passata in giudicato ed è quindi definitiva. **Giuliano Pisapia è innocente**. Letizia Moratti ha mentito in modo spudorato, intenzionale, vergognoso. Indegno di una capitale morale quale Milano deve ambire ad essere.

Dispositivo della sentenza di primo grado  
 che **dichiara di non doversi procedere**  
 in ordine al reato ascritto.

MISSIS

PISAPIA Giuliano :- non doversi procedere in ordine al reato  
 ascrittogli perche', concesse le attenuanti generiche e l'at-  
 tuante di cui all'art. 62 n.4 del C.P., ritenute prevalenti  
 sulle contestate aggravanti, e' estinto per amnistia.

MISSIS

**Riferimenti al processo di appello.**  
Appello richiesto da Giuliano Pisapia  
nonostante il "non doversi procedere"  
della sentenza di primo grado.



TERZA Corte d'Assise d'Appello  
MILANO

N. 76 / 85 Reg. Gen.

Generalità dell'imputato o  
altre indicazioni personali che  
valgono a identificarlo: (art. 384  
n. 1, C.P.C.).

**Decreto di Citazione per Giudizio**  
Davanti la Corte di Assise d'Appello

Noi Dr. Luigi Maria Guicciardi

Presidente della 3<sup>a</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano.

Visto il Decreto dell'Ill.mo sig. Primo Presidente della Corte d'Appello di Milano in data 28 SET. 1985

che ordina l'apertura della Sessione di questa Corte d'Assise d'Appello.

Visti gli atti del procedimento penale

**CONTRO**

02/15/85

Motivazioni della sentenza di secondo grado  
**passata in giudicato e quindi definitiva** che  
assolve l'appellante **per non aver commesso il fatto**  
(formula significativa perché all'epoca il codice ancora  
prevedeva la formula dubitativa dell'assoluzione per  
"insufficienza di prove").

2221

1558

PISAPIA Giuliano

OMISSIS

La Corte di 1° grado, ritenuta la responsabilità del  
Pisapia e riconosciuto peraltro, con giudizio di  
prevalenza, attenuanti generiche e quella di cui al  
l'art. 62 n. 4 G.P., dichiarò non doversi procedere a  
seguito di amnistia (D.P.R. n. 413/1978).  
Proponeva appello l'imputato, chiedendo di essere in  
vece assolto con formula piena, stante la sua estre-  
mità al fatto contestatogli, e chiedendo altresì la  
parziale rinnovazione del dibattimento (che veniva  
disposta da questa Corte).

OMISSIS

1562

O  
M  
-  
S  
S  
S  
S

in conclusione, non vi è prova - né vi sono apprezzabili indizi - di una partecipazione del Pisapia, sia pure solo sotto il profilo di un concorso morale, al fatto per il quale è stata levata a suo carico l'imputazione di furto, dalla quale l'appellante va per

1563

tanto assolto per non aver commesso il fatto.

CORTE

D'APPELLO

DI

MILANO

O  
M  
I  
S  
S  
I  
S